



OGGETTO: *audizione in merito al DDL n. 39 "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà" (proponente assessore Segnana).*

Seduta di data: 9 gennaio 2020

Progressivo: 1/2020 Giunta

Punto odg: 2

Fine trattazione: ore 18.52

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato

Note: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

La Giunta del Consiglio delle autonomie locali ha potuto esaminare i contenuti in merito al disegno di legge n. 39, nella seduta di giovedì 9 gennaio u.s., esprimendo le considerazioni che passo ad esporre.

La tematica, che il disegno di legge in discussione affronta, appare particolarmente attuale e meritevole di attenzione. Le conseguenze, che spesso accompagnano le vicende della separazione e del divorzio dei coniugi, e che inevitabilmente rischiano di ripercuotersi sul benessere dei figli, ove esistenti, sono ben note ai servizi sociali del territorio ed agli amministratori locali. Essi vengono, infatti, frequentemente sollecitati a farsi carico di situazioni di disagio finanziario, abitativo e relazionale, sorte a seguito di episodi di disgregazione familiare, soprattutto ove questi maturino in contesti di fragilità economica. In tali frangenti, molte Amministrazioni locali hanno variamente provveduto, nel tempo, ad assicurare un sostegno, utile soprattutto a fronteggiare le situazioni di maggiore straordinarietà ed urgenza, facendo ricorso agli strumenti organizzativi e finanziari in propria disponibilità, e talvolta facendo anche appello alla generosità dei cittadini.

La volontà di introdurre, nell'ambito dell'ordinamento provinciale, alcuni strumenti di specifico sostegno ai coniugi separati o divorziati in difficoltà, testimonia opportunamente il proposito delle Istituzioni dell'Autonomia di tributare attenzione alla famiglia ed al benessere dei suoi componenti, anche nelle circostanze – sempre dolorose – della sua frammentazione, e rispetto ai nuovi bisogni che sorgono a conseguenza della stessa. In questi termini, le finalità del disegno di legge appaiono, quindi, largamente condivisibili.

Venendo al merito del provvedimento, si ritiene tuttavia di formulare alcune osservazioni, le quali si auspica possano essere di stimolo per il miglioramento dello stesso.

In termini generali, si evidenzia che gli interventi ipotizzati si concentrano a mitigare le conseguenze pregiudizievoli dello scioglimento della famiglia nel breve periodo. Essi potrebbero essere, invece, affiancati da misure di più ampio respiro, tali da assicurare al coniuge separato o divorziato in difficoltà un effettivo sostegno nel percorso – spesso non agevole, e comunque non immediato – di riconquista di una propria stabilità economica ed abitativa. In questo senso, ad esempio, accanto all'accesso agli interventi di sostegno abitativo di carattere emergenziale



– nel solco degli istituti previsti dagli articoli 5, comma 4 e 6, comma 5 bis, l.p. 7 novembre 2005, n. 15, parrebbe utile valutare se la condizione di coniuge separato o divorziato in difficoltà non possa essere oggetto di specifica attenzione, nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione definitiva dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il ristretto numero degli alloggi cd. di emergenza, di cui è possibile la messa a disposizione ai sensi delle disposizioni precitate, impone, infatti, di limitarne l'assegnazione a periodi brevi, o comunque tali da non soddisfare un bisogno abitativo a medio-lungo termine.

Sempre con riferimento alle misure di sostegno abitativo, si osserva, inoltre, che il quadro normativo attualmente vigente già consente agli Enti locali di procedere – ex art. 5 co. 4 l.p. n. 15/2005 - all'assegnazione temporanea, in casi straordinari di urgente necessità, di alloggi a nuclei costituiti da coniugi separati o divorziati, con o senza minori al seguito, la cui condizione di disagio può essere valutata dai servizi sociali, alla pari di altri concomitanti bisogni espressi da altri nuclei familiari.

La disposizione proposta, pertanto, nulla innova sotto questo profilo, se non nella parte in cui va a limitare l'assegnazione dei predetti alloggi ai coniugi separati e divorziati, che siano in possesso dei requisiti di residenza per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Requisiti, questi, che invece non sono richiesti per le altre assegnazioni straordinarie, effettuate ai sensi della l.p. n. 15/2005. Considerata la condizione di particolare disagio, che la disgregazione familiare arreca, e che spesso coinvolge incolpevolmente pure la sorte dei figli minori, non si comprende la ragione di frapporre specifiche condizioni di residenza di lungo corso, più gravose di quelle già esistenti, per l'accesso a diritti che lo stesso articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – richiamato a fondamento di questo intervento normativo dalla stessa relazione illustrativa – impone di riconoscere ad ogni persona, a prescindere dalla sua provenienza e nazionalità. In proposito, si richiama peraltro l'attenzione sul fatto che l'esclusione dalle assegnazioni di alloggi di emergenza dei coniugi separati o dei divorziati non in possesso dei requisiti di residenza in discorso, non esimerà comunque, soprattutto in presenza di figli minori, le Istituzioni territoriali dall'obbligo di farsene carico, attraverso altri e meno appropriati strumenti.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

